



n. 970/2021 r.g.



Genovese Adriano - Santander Consumer Bank spa

sent. n. 3228/2021  
Rep. n. 236/2021

GiP di Salerno 1<sup>a</sup> Sez. Dott.ssa Teresa Cerullo

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

nella persona della dott.ssa Teresa Cerullo, sez. I<sup>a</sup>, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 970/2021 R.G.

CON OGGETTO

Pagamento

TRA

Adriano

[redacted], elett.te dom.to in Ercolano (NA) alla via Panoramica n.60, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Telesse, C.F.: TLS PLG 73B08 F839T, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura conferita a margine dell'atto di citazione con domicilio digitale da Pec da Registri di Giustizia;

ATTORE

CONTRO

[redacted] S.p.A., corrente in [redacted]

[redacted]

foglio separato facente parte integrante, con domicilio digitale da Pec da Registri di Giustizia ;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 4 maggio 2021 i procuratori rassegnavano le conclusioni di cui in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 26 novembre 2020, la parte attrice conveniva in giudizio la [redacted] S.p.A., per ottenere il rimborso pro quota di tutti i costi del credito in virtù del contratto di mutuo sottoscritto e, per l'effetto, condannare la società alla restituzione di detti costi. Esponeva l'istante che in



n. 970/2021 r.g.

Genovese Adriano - Santander Consumer Bank spa

GdP di Salerno 1<sup>a</sup> Sez. Dott.ssa Teresa Cerullo

data 27 giugno 2014 aveva stipulato, con il convenuto istituto di credito, contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote della retribuzione-contratto n.515166 per un totale lordo mutuato di €41.760,00, rimborsabile con al formula della delegazione di pagamento di 120 rate di ammortamento dell'importo di €348,00 ciascuna-. Al momento della stipula, l'istante aveva corrisposto anticipatamente, mediante trattenuta diretta della somma netta erogata in sede di liquidazione, i costi del credito, indicati nel contratto, per spese di intermediazione, commissioni d'istruttoria, di attivazione e gestione pratica, polizza assicurative obbligatorie ecc.. Precisava l'istante, inoltre, che provvedeva all'anticipata estinzione del contratto pagando, allo scadere della rata n.48<sup>a</sup>, l'intero capitale residuo così come quantificato mediante apposito conteggio di anticipata estinzione. In detta sede, la convenuta doveva garantire all'istante una equa riduzione del costo del finanziamento, restituendo pro quota i costi del credito soggetti a maturazione nel tempo, incassati anticipatamente al momento della stipula, poiché da ammortizzare pro quota per ciascuna rata di rimborso del mutuo rispetto ad una mensile erogata. Invece, la convenuta, all'estinzione anticipata del detto contratto, non provvedeva a restituire all'istante gli oneri aggiuntivi non dovuti, per l'importo complessivo di €2.255,04- costi per imposte, tasse ed assicurazione per un totale di €4.593,20 (€4.593,20 :120 rate) meno €1.836,96 relativi a quelli maturati sino alla 48<sup>a</sup> rata (€38,27 X 48 rate mensili), costi residui non maturati da restituire per €2.555,04 (già sottratta la somma di €501,12, stornata in sede di estinzione anticipata) e, pertanto, la parte attrice, non avendo ottenuto il rimborso spontaneo della detta somma residua, nonostante l'invito a mezzo pec del 10.3.2020 e la richiesta presso l'organismo di mediazione competente del 26.10.2020, rimasta anch'essa inevasa. L'istante concludeva chiedendo di accertare il diritto ad ottenere un'equa riduzione del costo del credito, mediante il rimborso pro quota dei ratei residui degli oneri finanziari ed il diritto di ottenere il rimborso pro quota di tutti i costi anticipati alla stipula del detto mutuo e, di conseguenza, la condanna della società convenuta, in p.l.r.p.t., alla restituzione della somma complessiva residua di €2.255,04, oltre interessi ex art. 1284 c.c., e condanna i costi per mediazione e per contributo unificato in favore dell'entrata al bilancio dello Stato, nei limiti di competenza per valore di €5.000,00 del giudice adito, con vittoria di spese e competenze di lite con



n. 970/2021 r.g.



Genovese Adriano - Santander Consumer Bank spa

GdP di Salerno 1<sup>a</sup> Sez. Dott.ssa Teresa Centillo

attribuzione al procuratore antistatario.

Instauratosi il giudizio, la [REDACTED] S.p.A. si costituiva deducendo, nel merito, il rigetto dell'azione in quanto infondata in fatto ed in diritto ritenendo le commissioni non rimborsabili, con vittoria di spese e competenze di lite. Prodotta la documentazione ammessa, la causa, stante la sua natura documentale e di pronta soluzione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in lite e previa discussione, veniva riservata a sentenza all'udienza del 4 maggio 2021.

\*\*\*

Preliminarmente va rilevata la regolarità delle procure conferite, la proponibilità della domanda in ordine alla legittimazione attiva e passiva, risultano provata in giudizio con idonea documentazione la titolarità in capo alle parti in lite (contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 giugno 2014 con la convenuta banca, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote della retribuzione, contratto n.515166 per un totale lordo mutuato di €41.760,00, con la formula della delegazione di pagamento di 120 rate di ammortamento dell'importo di €348,00 ciascuna).

La domanda risultata fondata e va accolta per quanto di ragione.

La versione fornita dalla parte attrice trova pieno riscontro dalla documentazione prodotta. Invero, il Sig. [REDACTED] Adriano stipulava in data 27 giugno 2014 il contratto di mutuo n.515166 corrispondendo, alla data dell'accensione, i costi del credito indicati nel contratto, più gli interessi pattuiti e significativamente la somma complessiva per oneri di €4.593,20-commissioni di attivazione e di gestione pratica, oneri erariali, commissione d'intermediazione- il cui costo andava ammortizzato pro rata, quest'ultima dell'importo di €348,00 per 120 rate. E' emerso, altresì, che l'istante ha richiesto l'estinzione anticipata del finanziamento e che la banca convenuta non ha riconosciuto il rimborso di quanto contabilizzato a titolo di commissioni finanziarie e/o bancarie, interessi e premio assicurativo non goduto, dovendo calcolare i detti costi solo per la durata effettiva del contratto (48 mesi) e restituire quelli non maturati dopo l'estinzione anticipata.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta evidente che gli oneri per le commissioni finanziarie e/o bancarie, contabilizzate al momento della sottoscrizione del contratto e ritenute quali oneri "recurring" da rimborsarsi secondo il criterio "pro rata



*temporis*”, sono stati indicati dalla banca nel contratto di mutuo- contratto per adesione, non concordato dalle parti contraenti, con clausole vessatorie inefficaci- senza rispettare i principi di trasparenza, più volte richiamati dalle circolari della Banca d’Italia- ed invece, in applicazione dei detti principi, dovevano essere contabilizzati e restituiti applicando il criterio di rimborso “*pro rata temporis*”, in virtù dell’art. 16 della direttiva comunitaria 2008/48 espressamente richiamato dall’art. 125 sexies T.U.B. e che mira a garantire un’elevata protezione del consumatore.

Al rimborso delle commissioni bancarie per l’intermediazione va aggiunto il premio assicurativo pagato e contabilizzato ma non goduto a causa dell’estinzione anticipata del contratto di mutuo detratti i ratei versati; lo stretto nesso funzionale che lega il contratto di finanziamento alla copertura assicurativa- obbligatoria per legge - comporta che la parte di premio che corrisponde al periodo non goduto di copertura del rischio sia inibita e debba essere restituita e, pertanto, la convenuta va condannata alla rifusione in favore del Sig. [REDACTED] Adriano anche delle quote assicurative non dovute a seguito dell’estinzione anticipata del prefato contratto di mutuo.

In ordine al *quantum*, correttamente la parte attrice ha richiesto la restituzione della complessiva somma di €2.555,04 a titolo di costi residui, detratta la somma di €501,12 già stornata in sede di estinzione anticipata, come documentato in atti, adottando il criterio proporzionale previsto dalla legge e dell’intervento Comunitario Europeo- Direttiva 2008/48 UE, applicabile secondo l’interpretazione di cui in narrativa. Alla detta somma residua vanno aggiunti gli interessi legali maggiorati ex art. 1284 c.c. comma 4, c.c. e D.Lgs. n. 231/02, calcolati a partire dalla proposizione della domanda giudiziale (26.10.2020 presso organismo di mediazione [REDACTED] spa corrente in Nocera Inferiore ) al soddisfo ed oltre €48,80 per spese documentate per mediazione.

Risultando superfluo l’esame di ogni ulteriore questione, accoglie la domanda proposta dalla parte attrice, liquidando le spese di giudizio, ai sensi del DM 55/2014 e success. Modif. ex DM 37/18, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salerno, 1<sup>a</sup> Sezione Civile, Dr.ssa Teresa Cerullo, definitivamente pronunciando, così provvede:



n. 970/2021 r.g.

Genovese Adriano - Santander Consumer Bank spa

GdP di Salerno 1<sup>o</sup>Sec. Dott.ssa Teresa Cerullo

1. Accoglie la domanda come proposta da [REDACTED] Adriano e per l'effetto condanna la convenuta, società [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rapp. p.t., al rimborso della somma complessiva di €2.555,04, a titolo di costi residui per l'estinzione anticipata del contratto di mutuo n.ro 515166, oltre interessi legali maggiorati ex art. 1284, 4<sup>o</sup>Co come novellato, dalla domanda giudiziale (26.10.2020 verbale di mancata conciliazione per mediazione), al soddisfo;
  2. condanna la convenuta, società [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rapp. p.t., alla restituzione del costo di €48,80 sostenuto dalla parte attrice ed in suo favore per l'obbligatoria mediazione;
  3. condanna la convenuta, [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rapp. p.t., alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice che, ex DM n. 55/2014 e success. Modif. ex DM 37/2018, liquida in complessivi €1.330,00 di cui €125,00 per spese vive ed €1.205,00 per competenze professionali - €225,00 per fase di studio, €240,00 per fase introduttiva, €335,00 per fase istruttoria, €405,00 per fase decisionale- oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al Procuratore antistatario, avv. Pierluigi Telese per averne fatto richiesta;
  4. Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza *ex lege*.
- Così deciso in Salerno, lì 22 luglio 2021

IL GIUDICE DI PACE

dott.ssa Teresa Cerullo



